

# **COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA**

*Provincia di Reggio Emilia*

P.zza Libertà n. 1 - C.A.P. 42023 - ☎ 0522/918511 - Fax 0522/917302

\*\*\*\*\*

## **REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ISOLE ECOLOGICHE**

APPROVATO con deliberazione di C.C. n. **33** del **05/05/98**

CONTROLLATO dal CO.RE.CO. nella seduta n. **20** del **13/05/98**: “Non luogo a procedere”.

RIPUBBLICATO per 15 gg. dal **25/05/98** al **09/06/98**

# **REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI STAZIONI ECOLOGICHE NEL TERRITORIO DEI COMUNI CONSORZIATI**

## **Art. 1 - Oggetto:**

Forma oggetto del presente Regolamento la realizzazione e gestione di stazioni ecologiche, come descritte al successivo art. 2, nel territorio dei Comuni consorziati AGAC per i quali AGAC effettui il servizio di raccolta differenziata, nonchè l'acquisizione o la cessione, a titolo di capitale di dotazione, degli impianti esistenti nel territorio comunale.

## **Art. 2 - Descrizione degli impianti:**

Ai sensi del presente regolamento e delle normative vigenti, le stazioni ecologiche si suddividono in:

1. stazione base, dove sono concentrate le diverse campane, non custodita e accessibile ai soli privati cittadini;
2. stazione attrezzata, ovvero centro custodito e attrezzato, in cui conferiscono sia i privati cittadini, sia i titolari di attività produttive e nel quale possono essere effettuate alcune operazioni di pretrattamento e trattamento;
3. piattaforma ecologica, ovvero vero e proprio centro di trattamento, in cui si realizzano tutte le operazioni necessarie per rendere collocabili le diverse frazioni raccolte.

## **Art. 3 - Progettazione, appalto e direzione dei lavori:**

AGAC si impegna a progettare e costruire gli impianti come individuati all'art. 2, secondo le modalità e le previsioni indicate nel progetto tecnico-esecutivo, che terrà conto delle specifiche di cui alla Legge Regionale 27/1994 e dei relativi standards esecutivi.

Nella delibera di approvazione del progetto da parte del Comune, saranno altresì fissati i tempi di realizzazione dell'opera, e la delibera medesima terrà luogo, ai sensi dell'art. 4, L. 493/1993, nel testo modificato dall'art. 2, comma 60, della L. 662/1996, della concessione edilizia o delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere.

Successivamente, AGAC effettuerà l'appalto per l'individuazione di idonea impresa opportunamente attrezzata per l'esecuzione delle opere predette.

Il Consorzio AGAC si occuperà altresì della Direzione dei lavori, mediante proprio personale o incaricando un professionista esterno.

## **Art. 4 - Contabilità e collaudo dei lavori:**

La contabilizzazione delle opere sarà effettuata da AGAC, che provvederà altresì alla redazione di certificato di regolare esecuzione, secondo quanto stabilito dal Capitolato speciale d'appalto approvato contestualmente al progetto tecnico-esecutivo.

## **Art. 5 - Finanziamenti:**

AGAC, pur facendosi carico della progettazione, appalto e direzione dei lavori, potrà contribuire al finanziamento delle stazioni ecologiche, come identificate all'art. 2, qualora formino oggetto di programmazione aziendale.

Per quanto concerne le stazioni ecologiche di cui all'art. 2, punti 2 e 3 del presente regolamento, potrà anche fare richiesta di contributo in conto capitale alla Regione, secondo quanto disposto dalla delibera di Consiglio regionale progr. 672/2439.

Per le opere già realizzate, la quota parte finanziata direttamente dai Comuni potrà essere conferita a titolo di capitale di dotazione, o rimborsata da AGAC con le modalità individuate da specifico piano finanziario poliennale.

#### **Art. 6 - Proprietà delle opere:**

Le opere realizzate o acquisite in base al presente Regolamento rimarranno di proprietà del Consorzio AGAC.

L'area di ubicazione della stazione ecologica potrà essere acquistata direttamente da AGAC, o conferita al Consorzio medesimo dal Comune, se proprietario, in comodato d'uso gratuito. In quest'ultimo caso, l'area ritornerà al Comune stesso, qualora non venga più utilizzata quale stazione ecologica.

Per quanto riguarda le opere conferite a titolo di capitale di dotazione, si applicherà quanto disposto dall'art. 26 dello Statuto consorziale.

Resta inteso che, in caso di scioglimento o cessazione del Consorzio, il patrimonio verrà redistribuito tra i singoli Enti secondo il disposto dell'art. 6 dello Statuto.

#### **Art. 7 - Permessi e servitù:**

Il Consorzio AGAC si farà carico della raccolta dei permessi, pubblici e privati, necessari per la realizzazione delle opere oggetto del presente regolamento.

#### **Art. 8 - Gestione ed esercizio delle opere:**

Il Consorzio AGAC si impegna ad effettuare la gestione e l'esercizio delle stazioni ecologiche che insistono, o che insisteranno, sul territorio dei Comuni consorziati per i quali venga svolto il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, o direttamente, o attraverso associazioni di volontariato o cooperative sociali, con le modalità operative previste nell'accordo di servizio.

#### **Art. 9 - Durata del Regolamento:**

Il presente Regolamento resterà in vigore sino alla durata del Consorzio, secondo quanto sancito da Statuto e convenzione AGAC.

#### **Art. 10 - Riserva di legge:**

Per quanto non espressamente previsto in questa sede, si intendono richiamate le normative vigenti.